



Prescrizione, passa la mediazione «È la prima riforma garantista»

Stop di 24 mesi in primo grado e in Appello per i condannati. Vittoria di Enrico Costa (Azione): l'imputato assolto in secondo grado recupera il tempo della sospensione

VALENTINA STELLA

Sul tema della prescrizione la maggioranza e il governo «hanno trovato una buona soluzione». Lo ha detto il guardasigilli **Carlo Nordio** all'Agi ieri entrando alla Camera. Ed infatti ieri è stato presentato un emendamento dai relatori Enrico Costa (Azione) e Andrea Pellicini (Fdi) alla proposta di legge di riforma della prescrizione che inserisce nel codice penale l'articolo 159 bis. Si tratta in sostanza della riformulazione dell'emendamento Carolina Varchi (Fdi), Ingrid Bisa (Lega) e Pietro Pittalis (FI) che era stato presentato dalla maggioranza la scorsa settimana. Il nuovo testo ha incassato anche il placet delle altre forze di maggioranza, Forza Italia e Lega, dopo le mediazioni intercorse nelle ultime ore anche con il governo. Ora però bisognerà dare tempo per la presentazione dei subemendamenti e questo ritarderà l'arrivo in Aula del provvedimento previsto inizialmente per il 27 ottobre.

Ma cosa prevede? «Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno». I periodi di sospensione previsti «decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 cpp (massimo 90 giorni dalla pronuncia delle sentenza, eccetto per i casi previsti dal comma 3 bis, ndr)», viene specificato. «Se

durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159 (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità, ndr), i termini di sospensione previsti dal primo comma sono prolungati per il tempo relativo a tale causa». Inoltre, come voluto da Forza Italia, quando la «pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di Cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere», si legge ancora nel testo presentato da Costa e Pellicini. Nel testo leggiamo anche che, in base a quanto richiesto dal responsabile giustizia di Azione, «i periodi di sospensione sono computati ai fini della determinazione del tem-

po necessario a prescrivere altresì quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità». In pratica l'orologio della prescrizione non si ferma mai per gli assolti. «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio con-

seguito all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello». Viene ribadita l'abrogazione dell'articolo 161 bis del codice penale, ossia dell'improcedibilità. E viene creato, su precisa richiesta della responsabile giustizia del

Carrocciò, Giulio Bongiorno un doppio binario per i reati contro le donne: si prevede infatti un allungamento del tempo di pre-





scrizione per i reati di particolare allarme sociale, quelli della violenza domestica. «Una pura operazione di facciata – ci dicono fonti interne ad una parte della maggioranza – perché è davvero difficile che non si arrivi ad una sentenza di appello per questo tipo di reati in quattro anni». Come leggere politicamente quanto avvenuto? Il primo a parlare è il vice ministro alla Giustizia **Francesco Paolo Sisto**. «Si tratta di un ritorno alla riforma Orlando modificata?», gli chiedono i cronisti a margine del suo intervento al Salone della Giustizia. «No – risponde -. Torniamo a una ipotesi che nasce dalla commissione Lattanzi migliorata, a mio avviso, perché innanzitutto ha dei tempi più certi, ma soprattutto evita qualsiasi problema di proroghe rimesse alla discrezionalità del giudice. Oggi si sa esattamente quando un reato si dovrà estinguere a seconda della pena che è prevista. E soprattutto c'è il meccanismo della sospensione soltanto per le sentenze di condanna e non per quelle di assoluzione. Quando si è assolti la prescrizione prosegue regolarmente, quindi la ragionevole durata del processo del 111 della Costituzione è assolutamente, finalmente, nuovamente garantita, anche grazie a Fi». Soddisfazione anche da **Enrico Costa**: «L'emendamento

che abbiamo presentato come relatori rappresenta un punto di equilibrio che garantisce il ritorno nel nostro ordinamento della prescrizione sostanziale per tutti i gradi di giudizio. Questo era l'obiettivo scritto nel nostro programma elettorale, restituire al nostro sistema un istituto fondamentale per la ragionevole durata del processo, per la presunzione d'innocenza, per il diritto di difendersi presentando prove». Per il forzista **Pietro Pittalis**, che ha presentato il testo da cui tutto l'iter è partito, «si tratta della prima vera riforma garantista della

coalizione. Rappresenta un buon punto di sintesi, a cui non era facile e scontato arrivare, e che raccoglie anche proposte dell'opposizione come quella di Azione. Ci lasciamo così alle spalle la rovinosa riforma Bonafede e cancelliamo l'improcedibilità con la sua inammissibile discrezionalità di quali fascicoli trattare e quelli da far prescrivere da parte del Capo dell'Ufficio».

Ok anche dal capogruppo di Avs in commissione Giustizia della Camera **Devis Dori**: «L'emendamento della maggioranza sulla prescrizione è un positivo punto di approdo del dibattito, soprattutto perché archivia la ex CirIELI poi perché sostanzialmente adotta la riforma Orlando. Per noi è una buona notizia».

